

IL SINDACO

Introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché illustri la proposta.

Viene spiegato che per l'IMU sono state confermate le aliquote del 2013, per quanto riguarda la TASI spiega quali siano stati i servizi indivisibili presi in considerazione.

Il Consigliere Infriccioli chiede chiarimenti in merito ai 260.000 euro considerati per la manutenzione strade e verde pubblico.

Il responsabile risponde che € 140.000,00 circa sono destinati per la manutenzione delle strade e il resto per il verde ma che le somme definitive saranno previste nel bilancio in corso di predisposizione.

Terminata l'illustrazione e constatato che non vi sono interventi il Sindaco pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 19 del 12/05/2014 ad oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014 predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria che qui si riporta integralmente:

“L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

La I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi dal 639 al 714 del succitato articolo 1 Legge n. 147 del 27/12/2013;

In particolare, l'art. 1, c. 682, L. n. 147 del 23/12/2013 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

E' stato predisposto il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale – allegato alla proposta n. 18 del 12/05/2014 di deliberazione di C.C., con il quale si istituisce e disciplina la I.U.C. abrogando i precedenti succitati regolamenti relativi all'IMU e alla Tares;

La disciplina dell'IMU è contenuta nel succitato Regolamento;

In ordine all'IMU, oltre al succitato Regolamento, occorre far riferimento all'art. 13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 1, commi 380, 380 bis e 380 ter, L. n. 228 del 24/12/2012, e alla L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);

Si precisa che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Acquaviva Picena sono finora esenti ai fini I.M.U. come previsto nella Circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993, in attesa del nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Con delibera di C.C. n. 27 del 06/08/2013 sono state determinate le aliquote I.M.U. anno 2013 come segue:

- aliquota ordinaria base 0,85%
- aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4 %
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%,
- aliquota per fabbricati categoria D, ad eccezione dei D10, 0,76%

L'art. 1, c. 708, L. n. 147 del 27/12/2013 stabilisce testualmente: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”.*

Non è pertanto più dovuta pertanto l'I.M.U. sui **fabbricati rurali** strumentali;

L'art. 1, c. 707, L. n. 147 del 27/12/2013 ha modificato l'art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto l'esenzione I.M.U. per l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Lo stesso articolo, al comma 10 prevede testualmente: 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Dai calcoli eseguiti si ritiene poter mantenere per il 2014 le stesse aliquote I.M.U. dell'anno precedente;

Ai sensi dell'art. 13, c. 13-bis e 15, D.L. 201/2011 la delibera relativa alle aliquote I.M.U. anno 2014 sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota 28 febbraio 2014, n. 4033; la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/2001 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

La stessa disposizione è confermata dall'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che testualmente afferma: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, fissato al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014;

Ai sensi dell'art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2014 lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Per quanto finora espresso, si propone:

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- di applicare le aliquote I.M.U. per l'anno 2014 come segue:
 - A. aliquota ordinaria base: 0,85% ;
 - B. aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 % per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'art. 13, c. 2, D.L. 201/2011
 - C. aliquota per fabbricati categoria D: 0,76%, ad eccezione dei D10- fabbricati rurali in quanto esenti, come disposto dall'art. 1, c. 708, L. n. 147 del 27/12/2013;
- di applicare la detrazione di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. Tale detrazione è da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui ai punti precedenti producono effetti a decorrere dal 01/01/2014;
- di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011".

Rammentato a tutti i consiglieri comunali quanto disposto dall'art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2014, ai sensi del quale ciascun consigliere all'atto del voto deve verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;

Ritenuto opportuno approvare la surriportata proposta;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

- presenti: n. 8
- voti favorevoli: n. 6
- voti contrari: n. 2 (Compagnoni – Infriccioli)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) di applicare le aliquote I.M.U. per l'anno 2014 come segue:
 - A. aliquota ordinaria base: 0,85% ;
 - B. aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 % per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'art. 13, c. 2, D.L. 201/2011

- C. aliquota per fabbricati categoria D: 0,76%, ad eccezione dei D10- fabbricati rurali in quanto esenti, come disposto dall'art. 1, c. 708, L. n. 147 del 27/12/2013;
- 2) di applicare la detrazione di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. Tale detrazione è da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - 3) di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui ai punti precedenti producono effetti a decorrere dal 01/01/2014;
 - 4) di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

- presenti: n. 8
- voti favorevoli: n. 6
- voti contrari: n. 2 (Compagnoni – Infriccioli)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.